SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3146

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1992

Acquisto immobile denominato «Caserma Fazio», sito in via Scosciacavalli di Ancona

Onorevoli Senatori. – Nell'ambito di un programma di ricostruzione dei centri storici il comune di Ancona ha la necessità di acquistare l'immobile denominato «Caserma Fazio», sito in via Scosciacavalli, da tempo non più utilizzabile a fini militari, per realizzare abitazioni da assegnare agli exproprietari espropriati per consentire la ristrutturazione ed il risanamento degli edifici già di loro proprietà come previsto dal piano particolareggiato del rione Guasco.

Il comune di Ancona ha esaminato il problema con la locale Intendenza di finanza che ha valutato positivamente la possibilità di vendita determinandone anche il valore. I fondi per l'acquisto sono già stati previsti dal comune di Ancona nel programma per il centro storico.

L'Intendenza di finanza ha fatto presente che per poter effettuare la vendita è però necessario un apposito provvedimento legislativo come richiesto dalla legge 14 ottobre 1974, n. 629.

Al fine di consentire il proseguimento del programma di recupero urbanistico della zona interessata in cui peraltro si opera con finanziamenti pubblici e privati si raccomanda il rapido esame ed approvazione del testo proposto, precisando peraltro che non determina spesa per lo Stato.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il Ministero delle finanze è autorizzato a vendere al comune di Ancona il complesso edilizio denominato ex Caserma Fazio sita in Ancona, via Scosciacavalli. Il prezzo di cessione sarà stabilito con propria valutazione dall'Ufficio tecnico erariale di Ancona.
- 2. Il comune provvederà al pagamento del prezzo in quote annuali, entro tre anni dalla data di stipula della compravendita, con la corresponsione dell'interesse legale a scalare.
- 3. La consegna dell'immobile dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di approvazione del contratto di compravendita da parte del Ministro delle finanze, il quale deve essere stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.